



CITTA' DI TORINO



circoscrizione3
CENISIA - CITTÀ TURIN - POZZO STRADA - SAN PAOLO

ALLEGATO 1

“REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE III”

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione III (di seguito “locali circoscrizionali”), in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 del Regolamento Comunale n. 186 “Regolamento per la Concessione dei locali da parte delle Circoscrizioni”, nel rispetto dei principi in esso contenuti e in armonia con gli altri Regolamenti Comunali vigenti.

La concessione in uso temporaneo di locali circoscrizionali, ha lo scopo di favorire la partecipazione e l’aggregazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali del Comune e compatibili con la destinazione d’uso dei locali in concessione.

Non è oggetto del presente Regolamento la concessione di locali per un periodo superiore ad un anno, le cui modalità di rilascio sono disciplinate dal Regolamento Comunale n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”.

Non è, altresì, prevista la concessione a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Locali oggetto di concessione

I locali oggetto di concessione sono individuati nell’**Allegato A**, parte integrante del presente Regolamento.

La Sala del Consiglio Circoscrizionale sita in Corso Peschiera 193 è utilizzata prevalentemente per le attività istituzionali del Consiglio Circoscrizionale, della Giunta, delle Commissioni di Lavoro nonché per manifestazioni e progetti di particolare rilevanza patrocinati dalla Circoscrizione o dal Comune di Torino.

Inoltre, i Gruppi Consiliari operanti in Circoscrizione, nonché i singoli Consiglieri, possono tenere gratuitamente riunioni nei locali a loro destinati all’interno del Centro Civico, durante l’orario di apertura (dalle 7,00 alle 18,30), previa comunicazione al Presidente della Circoscrizione.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

L’uso dei locali circoscrizionali è concesso a gruppi, associazioni, enti pubblici e privati senza fini di lucro, partiti, sindacati, scuole di ogni ordine e grado che svolgano attività rientranti nei fini istituzionali della Città e della Circoscrizione.

Articolo 4 - Tipi di concessione

Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere:

- 1) di breve periodo;2) ricorrenti;3) continuative.

Sono concessioni **di breve periodo** quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.

Sono concessioni **ricorrenti** quelle che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo non superiore a tre mesi.

Sono concessioni **continuative** quelle che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Articolo 5 - Criteri generali

L'utilizzo dei locali circoscrizionali da parte dei soggetti di cui all'art. 3 è concesso secondo le norme del presente Regolamento previa valutazione delle finalità dell'attività per la quale sono richiesti e della compatibilità dell'attività stessa con le caratteristiche dei locali medesimi.

I locali circoscrizionali sono concessi prioritariamente secondo i seguenti criteri:

- a soggetti che realizzano attività sociali, con progetti che coinvolgono in particolar modo persone diversamente abili, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio (alcolisti, tossicodipendenti, etc.);
- a soggetti che abbiano sede sul territorio circoscrizionale;
- a soggetti che svolgano stabilmente le loro attività sul territorio circoscrizionale;
- a soggetti che svolgano iniziative aperte ai cittadini della Circoscrizione III pur non essendo stabilmente presenti sul territorio circoscrizionale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità, per l'Associazione, di fissare la sede presso il locale concesso e di depositarvi materiali e suppellettili della medesima, salvo si tratti di attività organizzata per conto della Circoscrizione. In tal caso l'autorizzazione, data per iscritto, avrà la durata dell'attività oggetto della concessione e non dovrà ridurre in alcun modo la possibilità di utilizzo degli spazi da parte di altri concessionari.

L'uso dei locali non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

Articolo 6 - Concessioni gratuite

Le concessioni dei locali sono gratuite quando - nel rispetto dei criteri dell'articolo 5 - ricorrano le seguenti condizioni:

- Per le **concessioni di breve periodo** quando si tratti:
 - a) di attività di interesse pubblico generale, che rientrino nei fini circoscrizionali, aperte alla libera partecipazione dei cittadini, in particolare svolte da soggetti che realizzano attività sociali, con progetti che coinvolgono in particolar modo persone diversamente abili, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio (alcolisti, tossicodipendenti, etc.).

E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

- Per le **concessioni ricorrenti** quando si tratti:
 - a) di progetti che realizzano attività sociali, di assistenza e/o prevenzione, rivolti alla popolazione residente nella Circoscrizione, che coinvolgono in particolar modo persone diversamente abili, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio (alcolisti, tossicodipendenti, etc.) o comunque appartenenti alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;
 - b) di progetti culturali, sportivi e ricreativi proposti da soggetti che abbiano sede sul territorio circoscrizionale oppure, che svolgano stabilmente le loro attività sul territorio circoscrizionale, oppure che svolgano iniziative aperte ai cittadini della Circoscrizione III pur non essendo stabilmente presenti sul territorio circoscrizionale.
- Per le **concessioni continuative** quando si tratti:
 - a) di progetti circoscrizionali riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti alla popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;

- b) di progetti culturali, sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze delle Circoscrizioni, anche se realizzati a mezzo di gruppi, enti, associazioni (detti progetti sono fatti propri dalla Circoscrizione e sono deliberati dal Consiglio circoscrizionale ove occorra con allegata convenzione);
- c) di progetti proposti da gruppi, enti e associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse circoscrizionale e riconosciuti dal Consiglio Circoscrizionale a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifica convenzione. La suddetta convenzione dovrà precisare l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato, la quantificazione del beneficio economico relativo ai locali concessi, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 22 della Legge 412/91 e successive modificazioni, nonché l'eventuale concessione di beni mobili oggetto di specifico verbale di consegna e restituzione.

Inoltre devono sempre essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
- 2) non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
- 3) si tratti di gruppi, enti o associazioni senza fini di lucro.

Articolo 7 - Concessioni onerose e modalità di riscossione dei rimborsi spese orari

Al di fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 6, le concessioni hanno carattere oneroso ed è previsto un rimborso spese orario a carico del concessionario.

I rimborsi spese orari sono fissati dal Consiglio Comunale nel Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni (approvato dal Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 con la deliberazione n. mecc. 9007590/08 e modificato con la deliberazione n. mecc. 1992 04078/08 e con la deliberazione n. mecc. 2007 00545/094 esecutiva dal 2 aprile 2007).

I rimborsi spese orari sono annualmente modificati come previsto dal Regolamento stesso: saranno incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo, previa adozione della relativa determinazione dirigenziale.

Tali importi sono riportati nella tabella allegata "Importi orari" (**Allegato B**)

Il corrispettivo dovuto deve essere versato anticipatamente all'Ufficio Cassa della Circoscrizione, ed è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi. In caso di mancato utilizzo del locale per cause non riconducibili al concessionario, l'Amministrazione provvederà alla compensazione con eventuali richieste successive entro un limite temporale di tre mesi.

Articolo 8 – Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni

La competenza al rilascio delle **concessioni di breve periodo e ricorrenti**, sia gratuite che onerose, spetta al Direttore che - nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 - provvede previa comunicazione alla Giunta Circoscrizionale, verificata la disponibilità del locale.

Il rilascio delle **concessioni continuative**, sia gratuite che onerose, spetta al Direttore a seguito di provvedimento del Consiglio Circoscrizionale.

I soggetti interessati all'uso temporaneo di locali circoscrizionali devono inoltrare formale richiesta al Direttore della Circoscrizione III compilando l'apposito modulo (**Allegato C**) e specificando:

- la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e natura giuridica dell'ente/associazione;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del presidente/legale rappresentante;
- il/i locale/i circoscrizionale/i richiesto/i;
- la descrizione sommaria dell'attività che si intende svolgere e le sue finalità, specificando se essa sia sostenuta con il patrocinio e/o un contributo del Comune/della Circoscrizione;
- l'indicazione del/dei giorno/i, del/dei mese/i e dell'orario in cui si prevede l'utilizzo del/i locale/i;
- la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento;
- l'impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;

- l'assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale;
- la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati che possono derivare a persone o cose, limitatamente all'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa; esonerando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- la dichiarazione di responsabilità e l'impegno a rifondere la Circoscrizione in caso di sottrazioni, danni, deterioramenti a lui imputabili in ordine ai locali e alle attrezzature presenti.

All'istanza occorre allegare copia dello Statuto e dell'atto costitutivo oppure, se tale documentazione fosse già agli atti presso la Circoscrizione, una dichiarazione in tal senso. È inoltre necessario, ogni qualvolta vengano modificate le cariche sociali dall'Associazione, depositare presso la Circoscrizione copia del verbale di assemblea.

L'istanza deve pervenire, di norma,

per le concessioni continuative:

- entro il 30 maggio, per il periodo comprendente settembre-giugno;
- entro il 30 settembre, per il periodo comprendente gennaio-dicembre;

per le concessioni di breve periodo e ricorrenti:

- almeno 15 giorni lavorativi prima della data di utilizzo del locale.

Per quanto concerne le concessioni gratuite di cui all'art. 6 e quelle continuative di carattere oneroso, all'istanza occorre allegare un progetto contenente tutti gli elementi utili ad individuare la tipologia dell'attività da svolgere, le finalità e i destinatari.

Chi ha già usufruito delle predette concessioni, oltre a presentare quanto sopra indicato, dovrà allegare una relazione dell'attività precedentemente svolta.

Il primo giorno lavorativo precedente la data d'inizio della concessione, il concessionario è tenuto a recarsi presso l'ufficio Locali per il ritiro delle chiavi e del provvedimento amministrativo e la sottoscrizione del verbale di consegna.

Il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a restituire le chiavi al medesimo ufficio.

L'ufficio provvede inoltre ad aggiornare periodicamente l'elenco dei locali disponibili, e settimanalmente quello dei locali in concessione d'uso temporaneo ed a mettere tali informazioni a disposizione della cittadinanza.

Articolo 9 - Responsabilità dei concessionari

I soggetti che richiedono di utilizzare i locali circoscrizionali sono tenuti a conoscere ed accettare tutte le responsabilità che questo comporta, elencate nell'articolato allegato "Principali prescrizioni d'uso" (**Allegato D**), parte integrante dell'atto di concessione sottoscritto per accettazione dal Concessionario. La concessione potrà contenere prescrizioni specifiche in relazione alla particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi.

Nel caso di utilizzo comune degli stessi locali da parte di più soggetti, se non è individuato un responsabile certo, la responsabilità è in solido tra i concessionari.

Relativamente ai beni consistenti in attrezzature e strumentazioni tecniche in dotazione di locali circoscrizionali, la concessione dei locali include automaticamente anche tali beni, constatati da apposito verbale. Il Concessionario risponde degli eventuali danni arrecati ai locali, ai beni e/o causati dall'uso improprio dalle predette attrezzature. Qualora tali danni siano provocati da atti di vandalismo o incuria e/o siano comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, saranno applicate le misure previste dall'articolo 10 del presente Regolamento.

La Circoscrizione non risponde dei beni di proprietà del Concessionario o di Terzi eventualmente lasciati nei locali, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre.

Articolo 10 - Sospensione e revoca

La Circoscrizione può sospendere o revocare le concessioni di cui al presente Regolamento, anche senza preavviso, per ragioni di pubblica utilità senza che i soggetti autorizzati possano richiedere eventuali danni, qualora:

- a. si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale;
- b. si manifestino situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari;
- c. vi siano ragioni di carattere tecnico o di urgenza (ad esempio, se venissero a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali).

La Circoscrizione può altresì revocare la concessione nel caso in cui accerti un uso dei locali difforme rispetto alla destinazione d'uso dei locali e/o all'istanza, alla concessione, alle prescrizioni d'uso. Tale revoca è preceduta dalla notifica di un atto con cui si intima al concessionario di porre fine all'irregolarità e/o inadempienza. Il soggetto destinatario della suddetta revoca, nel corso del successivo biennio non potrà presentare ulteriori istanze.

11- Disposizioni finali e norma di rinvio

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.

Da tale data si intende abrogato il precedente Regolamento circoscrizionale.

Gli allegati al presente Regolamento, possono essere variati con provvedimento dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni normative del presente Regolamento si intendono sostituite automaticamente in caso di eventuali variazioni sopravvenute in materia.